



COMUNE DI TARANTO

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione N. 5/2019 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 08/04/2019 e vi rimarra' fino al 22/04/2019.

Li 08/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.5/2019 del 31.01.2019

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU - Anno 2019

Il 31 gennaio 2019 alle ore 10.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente	Cognome e Nome	Presente/Assente
Melucci Rinaldo	P	De Martino Michele	P
Lonoce Lucio	P	Di Gregorio Vincenzo	P
Albani Emidio	P	Di Todaro Emanuele	P
Azzaro Giovanni	P	Festinante Cosimo	A
Baldassari Stefania	A	Fornaro Vincenzo	P
Battista Massimo	P	Fuggetti Cataldo	A
Bitetti Pietro	P	Galluzzo Carmela	P
Blè Gaetano	P	Lupo Gina	A
Brisci Salvatore	P	Mele Vittorio	P
Cannone Antonino	A	Nevoli Francesco	A
Capriulo Dante	P	Nilo Marco	A
Casula Carmela	P	Pulpo Mario	A
Ciraci Cosimo	P	Simili Federica	P
Cito Antonella	A	Stellato Massimiliano	P
Cito Mario	A	Vietri Giampaolo	P
Cotugno Cosimo	P	Zaccheo Cisberto	P
De Gennaro Floriana	P		

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 10

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 14/12/2018

Il Dirigente della Direzione
TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE PROPRIE

F.to Alessandro De Roma

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 14/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Lacatena Antonio

Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione;

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 8 del [D.Lgs. 23/2011](#) ha istituito l'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del [D.L. 201/2011](#) ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 23/2011](#), in quanto compatibili;
- l'art. 1 della [Legge 147/2013](#) ha reso permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
- l'art. 4 del [D.L. 16/2012](#) ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;
- l'art. 2 del [D.L. 102/2013](#) prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;
- l'art. 9-bis, del [D.L. 47/2014](#), la [Legge 190/2014](#) e la [Legge 208/2015](#) hanno introdotto ulteriori modifiche alla disciplina IMU;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della [Legge 208/2015](#) l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), si applica sulla base dei criteri individuati dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#), pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del [D.L. 201/2011](#), ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 174/2012](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [D.Lgs. 153/1999](#);

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del [D.L. 201/2011](#), ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del [D.L. 201/2011](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del [D.L. 201/2011](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2019;

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 13, del [D.L. 201/2011](#), ai sensi del quale il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui

al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO opportuno, al fine di agevolare la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, proporre l'adozione di un'aliquota ridotta, oltre all'agevolazione disposta per legge dall'art. 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011, nella misura dello **0,92%**, per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato, e confermare le aliquote già in vigore per le altre fattispecie imponibili;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie, Dott. Alessandro De Roma, in data 14.12.2018, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Antonio Lacatena, in data 14.12.2018, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì, in data 18.12.2018, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del [D.Lgs. 267/2000](#), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#);

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 04.01.2019, giusto parere prot. n. 10692 del 24.01.2019;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

D E L I B E R A

1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di approvare le aliquote IMU per l'anno 2019 nelle seguenti misure:
 - a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):
aliquota 0,4%;
 - b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616:
aliquota 0,4%;
 - c. immobili locati a canone concordato: **aliquota 0,92%;**
 - d. altri immobili: **aliquota 1,06%;**
 - e. aree fabbricabili: **aliquota 1,06%;**
 - f. terreni agricoli: **aliquota 1,06%;**
 - g. immobili di categoria catastale D: **aliquota 0,30% (quota Comunale)**
aliquota 0,76% (quota Statale)
per gli immobili di categoria D/3 non si applica la quota comunale;
 - h. immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: **aliquota 1,06%;**
 - i. detrazioni previste per legge.
3. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

4. Di incaricare la Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie della sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/201 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente

Successivamente, con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.

”

267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Si dà atto che sull’argomento si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il Presidente pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato e proclama il seguente risultato:

- n. 17 voti favorevoli,*
- n. 2 voti contrari (Cannone, Vietri),*
- n. 10 astenuti (Battista, Ciraci, Cito M., de Gennaro, Fornaro, Fuggetti, Nilo, Pulpo, Simili, Stellato), resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 29 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente,

Uditi gli interventi,

Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, che qui si intende integralmente trascritto,

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. *di considerare quanto in premessa esposto parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;*
2. *di approvare le aliquote IMU per l’anno 2019 nelle seguenti misure:*
 - a. *abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):*
aliquota 0,4%;
 - b. *alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616:*
aliquota 0,4%;
 - c. *immobili locati a canone cordato:* *aliquota 0,92%;*
 - d. *altri immobili:* *aliquota 1,06%;*
 - e. *aree fabbricabili:* *aliquota 1,06%;*

- f. terreni agricoli: aliquota 1,06%;*
g. immobili di categoria catastale D: aliquota 0,30% (quota Comunale)
aliquota 0,76% (quota Statale)
per gli immobili di categoria D/3 non si applica la quota comunale;
h. immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: aliquota 1,06%;
i. detrazioni previste per legge.
- 3. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;*
 - 4. Di incaricare la Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie della sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;*
 - 5. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/201 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente*

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato, con n. 17 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Cannone, Vietri), n. 10 astenuti (Battista, Ciraci, Cito M., de Gennaro, Fornaro, Fuggetti, Nilo, Pulpo, Simili, Stellato), resi per alzata di mano dai n. 29 Consiglieri presenti e votanti

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio

F.to Lucio Lonoce

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 08/04/2019

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/01/2019 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

Taranto, lì 31/01/2019

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 31/01/2019

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo